

**DELIBERAZIONE 14 SETTEMBRE 2017
632/2017/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE SOGGETTO
AL REGIME DI REINTEGRAZIONE DEI COSTI, NELLA DISPONIBILITÀ DI EDISON TRADING
S.P.A., PER L'ANNO 2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 settembre 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 635/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2015, 149/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 149/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 612/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 612/2015/R/eel);
- la comunicazione di EDISON TRADING S.p.a. (di seguito: EDISON TRADING), del 2 dicembre 2014, prot. Autorità 38406, del 4 dicembre 2013 (di seguito: prima comunicazione EDISON TRADING);
- la comunicazione di EDISON TRADING, dell'1 ottobre 2014, prot. Autorità 27225, del 6 ottobre 2014 (di seguito: seconda comunicazione EDISON TRADING);
- la comunicazione di EDISON TRADING, del 12 novembre 2015, prot. Autorità 34063, del 12 novembre 2015 (di seguito: terza comunicazione EDISON TRADING);

- la comunicazione di EDISON TRADING, dell'1 dicembre 2015, prot. Autorità 35940, del 1 dicembre 2015 (di seguito: quarta comunicazione EDISON TRADING);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), dell'8 luglio 2015, prot. Autorità 20507, del 8 luglio 2015 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 2 agosto 2016, prot. Autorità 22511, del 4 agosto 2016 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), datata 21 luglio 2017, prot. Autorità 24731 del 21 luglio 2017 (di seguito: prima lettera DMEA);
- la comunicazione della DMEA, datata 21 luglio 2017, prot. Autorità 24734 del 21 luglio 2017 (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di EDISON TRADING, del 2 agosto 2017, prot. Autorità 26109, del 3 agosto 2017 (di seguito: quinta comunicazione EDISON TRADING);
- la comunicazione di Terna, del 4 agosto 2017, prot. Autorità 26451, del 7 agosto 2017 (di seguito: terza comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato;
- l'impianto San Quirico di EDISON TRADING è stato inserito da Terna nell'elenco degli impianti singolarmente essenziali per l'anno 2014 e che l'utente del dispacciamento, con la prima comunicazione EDISON TRADING, ne ha richiesto l'ammissione alla reintegrazione dei costi;
- tale impianto è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2014, con la deliberazione 635/2013/R/eel;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare, all'Autorità e a Terna, una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la seconda comunicazione EDISON TRADING, il citato utente ha formulato la richiesta di erogazione di acconto del Corrispettivo per l'impianto San Quirico;
- ai sensi della deliberazione 149/2015/R/eel e della deliberazione 612/2015/R/eel, Terna ha riconosciuto un acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2014, ivi incluso EDISON TRADING per l'impianto San Quirico;

- con la terza e quarta comunicazione EDISON TRADING, il citato utente ha richiesto il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2014, con riferimento all'impianto San Quirico;
- l'istanza di reintegrazione avanzata da EDISON TRADING è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati alle istanze medesime in ogni aspetto significativo;
- con la quinta comunicazione EDISON TRADING, l'omonimo utente ha fornito le informazioni integrative richieste con la seconda lettera DMEA;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile, all'Autorità, la relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da EDISON TRADING nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- la vigente disciplina del regime di reintegrazione, al comma 65.22, prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2014; dai dati emerge che il tasso di indisponibilità dell'impianto San Quirico nel menzionato anno è risultato inferiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- Terna, con la terza comunicazione omonima, ha fornito le informazioni integrative richieste con la prima lettera DMEA.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da EDISON TRADING con la terza e quarta comunicazione omonima, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;

- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto San Quirico per l'anno 2014, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - a) i proventi netti relativi alla compravendita di energia elettrica nei mercati dell'energia, *ex comma 65.4 lett. a)*;
 - b) i proventi netti relativi alla compravendita di servizi nel mercato del servizio di dispacciamento, *ex comma 65.4 lett. b)*;
 - c) gli acconti del Corrispettivo *ex comma 65.4, lett. f)*, dato che l'istanza di EDISON TRADING, essendo stata elaborata prima della deliberazione 612/2015/R/eel, non considera l'acconto riconosciuto da Terna ai sensi del suddetto provvedimento;
 - d) i ricavi derivanti dal *capacity payment*, *ex comma 65.4 lett. i)*;
 - e) le componenti del costo variabile riconosciuto;
- escludere dal calcolo del Corrispettivo le spese di rappresentanza *stricto sensu*, in quanto non strettamente necessarie all'esercizio dell'impianto

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca, a EDISON TRADING, nei termini indicati in premessa e in relazione all'impianto San Quirico, il Corrispettivo per l'anno 2014, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad EDISON TRADING;
3. di stabilire che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto 1, entro il giorno 30 settembre 2017;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni